

**UNIONE ITALIANA CIECHI
CONSIGLIO REGIONALE SICILIANO**

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E SULLA TRASPARENZA**

INDICE

1. Introduzione

- 1.1 Struttura, finalità e contenuti del presente Piano
- 1.2 Rapporti con il Modello 231
- 1.3 Aggiornamento del Piano

2. Fattispecie di reato

- 2.1 Reati previsti dal Titolo II, capo I, del Codice Penale
- 2.2 Reati previsti dal Titolo II, capo II, del Codice Penale

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

- 3.1 Altri soggetti preposti alla prevenzione della corruzione

4. Individuazione delle aree e delle attività a rischio di corruzione

5. Misure di prevenzione della corruzione

- 5.1 Misure obbligatorie
- 5.2 Misure specifiche

6. Programma per la Trasparenza e l'Integrità

- 6.1 Quadro normativo
- 6.2 Obiettivi in materia di trasparenza
- 6.3 Sistema organizzativo
- 6.4 Ruoli e responsabilità
- 6.5 Dati ed informazioni oggetto di pubblicazione
- 6.6 Privacy
- 6.7 Accesso civico
- 6.8 Programma triennale

7. Norma finale

1. Introduzione

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza (di seguito solo Piano) del Consiglio Regionale Siciliano dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (di seguito solo Consiglio Regionale) è adottato in conformità alle seguenti disposizioni:

- Legge 190 del 2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (c.d. Legge anticorruzione);
- Decreto Legislativo 33 del 2013, relativo al Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. norme sulla trasparenza);
- “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, formulate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 8/2015;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013;
- Circolare n. 158150 prot. del 10 dicembre 2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Siciliana;
- Circolare n. 29 del 29 ottobre 2015 dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio 5, sugli “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

Al fine di dare attuazione alle norme di legge ed alle suddette circolari della Regione Siciliana, il Consiglio Regionale, ha deciso di introdurre e di implementare adeguate misure organizzative e gestionali di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza in un apposito “Piano”, estendendo alle suddette norme, in quanto compatibili, l’ambito di applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito solo Modello 231), già approvato il 23 settembre 2017.

Detto Piano ha una valenza temporale triennale (2017-2019) ed è soggetto annualmente ad aggiornamento da parte del Consiglio Regionale, su proposta del Responsabile Regionale alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

All’osservanza del presente Piano, come del citato Modello, sono tenuti tutti coloro che operano per l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nelle Strutture Territoriali Siciliane (Consiglio Regionale e Sezioni Provinciali), qualunque sia il tipo di rapporto intercorrente, siano essi organi societari, dipendenti, collaboratori, consulenti o volontari.

1.1 Struttura, finalità e contenuti del presente Piano

Il Piano è strutturato in due parti.

La prima parte è finalizzata all’analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all’interno delle Strutture Territoriali e prevede lo svolgimento di una serie di attività e l’adozione di specifiche misure utili e necessarie per ridurre la possibilità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto sfavorevole a tali fattispecie di reato.

La seconda parte è finalizzata a creare il primo “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, in cui vengano sintetizzate le misure che saranno adottate per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza nei prossimi anni dal 2017 al 2019.

I contenuti del presente Piano sono quelli indicati nella Legge 190/2012 e nel D. Lgs. 33/2013, precisamente:

- individuare le aree a rischio di corruzione, spesso comuni in tutte le Strutture territoriali;
- prevedere per le attività di ogni area diversi livelli decisionali, idonei a prevenire il rischio di corruzione;

- definire procedure per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- definire gli obblighi ed i contenuti dei flussi informativi che devono pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione per svolgere la sua attività di controllo;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti interni, compreso quello per la liquidazione ai creditori delle fatture;
- monitorare i rapporti tra l'UICI ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o convenzioni onerose;
- individuare specifici obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

1.2 Rapporti con il Modello 231

Il presente Piano costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 già adottato dal Consiglio Regionale ed integra i principi, le regole e le azioni previsti per la prevenzione dei reati di corruzione indicati nella "Parte Speciale" di detto documento.

Detta integrazione si articola con la realizzazione delle seguenti ulteriori azioni:

- Nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e sulla trasparenza di ogni Struttura Territoriale;
- descrivere i reati previsti dalla legge 190/2012 non considerati dal Modello 231;
- disporre specifiche procedure di gestione e di controllo per diminuire i fattori di rischio di commissione di detti reati;
- predisporre una specifica ed analitica attività di monitoraggio delle attività sensibili per detti reati;
- definire i rapporti ed i flussi di informazione tra il Responsabile per la prevenzione della corruzione e l'Organismo di vigilanza del Modello 231;
- confermare la tutela del c.d. "whistleblowers" per le segnalazioni a detto Responsabile;
- predisporre e pianificare in un triennio le attività di formazione in materia di corruzione.

1.3 Aggiornamento del Piano

Il Piano può essere aggiornato in qualsiasi momento per il verificarsi di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o di modifica delle procedure esistenti, come il mutamento dell'organizzazione interna, le modifiche statutarie e regolamentari, le novità normative.

L'approvazione delle modifiche al Piano è di competenza del Consiglio Regionale su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione sentito l'Organismo di Vigilanza.

Degli aggiornamenti approvati deve essere data idonea informazione ai Componenti del Collegio dei Sindaci, all'Organismo di Vigilanza ed a tutti i dipendenti e collaboratori.

2. Fattispecie di reato

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di "corruzione", in cui rientrano non solo tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal codice penale ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè quelle situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle Amministrazioni o degli Enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

In ragione di detto concetto di corruzione, nel presente Piano devono essere compresi non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del D. Lgs. 231/2001 ma anche le fattispecie contemplate dalla c. d. "Legge anticorruzione" (190/2012).

Per approfondire le fattispecie di reato sulla corruzione già considerate dal D. Lgs. 231/01 si rimanda al paragrafo n. 9 del Modello 231 del Consiglio Regionale, del quale il presente Piano fa parte integrante e sostanziale.

Per le restanti fattispecie di reato, non considerati da detto Modello 231, si propone di seguito una sintetica descrizione.

2.1 Reati previsti dal Titolo II, Capo I, del Codice Penale

- Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

- **Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2.2 Reati previsti dal Titolo II, Capo II, del Codice Penale

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

L'art. 1, comma 7, l. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun Ente destinatario della norma individui – in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio – il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso del Consiglio Regionale e delle Sezioni Provinciali dell'UICI detto Organo è, rispettivamente, la Direzione Regionale e l'Ufficio di Presidenza.

A detto Responsabile spetta:

- verificare l'efficace attuazione del presente Piano e proporre eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori esposti al rischio di corruzione;
- curare il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- presentare, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da pubblicare sul sito web;
- formalizzare i flussi informativi provenienti dai Responsabili di attività sensibili e dagli Organi di controllo e vigilanza;
- designare tra il personale dipendente eventuali Referenti per la prevenzione.

A detti Referenti possono essere affidati i seguenti compiti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- formulare specifiche proposte volte a diminuire detto rischio.

Per adempiere ai propri compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione è riconosciuto, in ogni momento, la facoltà di:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti anche solo potenzialmente volti alla corruzione ed illegalità;
- effettuare ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio per il controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle procedure;
- richiedere pareri a soggetti esterni dell'Ente sulla legittimità e congruità delle attività gestionali a più elevato rischio di corruzione;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni sugli atti interni, sull'organizzazione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulla loro destinazione.

L'attività di detto Responsabile è svolta in costante collaborazione con l'Organismo di Vigilanza. A tale scopo deve essere previsto un flusso informativo completo e costante tra detti soggetti, in particolare di tutte le informazioni ed indagini svolte nell'ambito delle azioni volte a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari ed i reati di corruzione tra privati.

3.1 Altri soggetti preposti alla prevenzione della corruzione

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi, di cui al precedente paragrafo, in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il Consiglio Regionale ritiene che l'attività di detto soggetto deve essere strettamente collegata e coordinata con l'attività degli Organi e di tutti i dipendenti dell'UICI, i quali contribuiscono ad attuare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, nel senso che ciascuno, in relazione alle proprie competenze ed obblighi, mantenga un alto il livello di responsabilità con specifiche condotte così distribuite:

- **Consiglio Regionale**
 - Adottare il Piano Regionale di Prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza ed i suoi eventuali aggiornamenti.

➤ **Direzione Regionale ed Ufficio di Presidenza delle Sezioni**

- Nominare il proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT),
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione, proposti da detto Responsabile.

➤ **Presidente Regionale**

- Riunire, almeno una volta l'anno, tutti i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'UICI Siciliana insieme all'Organismo di vigilanza per valutare le criticità del presente Piano e definirne l'aggiornamento.

➤ **Presidenti e Consiglieri Regionali e Sezionali**

- Astenersi, in caso di conflitto di interesse, dall'intraprendere qualunque processo decisionale, nonché segnalare tempestivamente al RPCT ogni situazione di conflitto anche potenziale;
- esimersi dallo svolgere funzioni gestionali nei procedimenti per i quali abbiano partecipato alla fase decisionale.

➤ **Segretari e Responsabili di funzioni gestionali**

- Assicurare l'attività informativa nei confronti del RPCT;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- proporre al RPCT nuove misure di prevenzione;
- assicurare l'osservanza del Codice Etico, del Modello 231 e del presente Piano e verificare le ipotesi di violazione;
- avviare i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza.

➤ **Dipendenti**

- Partecipare al processo di gestione del rischio;
- osservare le misure contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e nel presente Piano;
- segnalare le situazioni di illecito al RPCT;
- segnalare casi di personale in conflitto di interessi con le funzioni svolte.

4. Individuazione delle aree e delle attività a rischio di corruzione

Il Responsabile Regionale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha proceduto con la stesura del presente Piano ad una prima individuazione delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al verificarsi del rischio corruttivo.

Sarà compito dei RPCT delle singole Sezioni Provinciali proporre gli aggiornamenti al presente Piano, secondo le specificità di ciascuna Struttura Territoriale, di seguito non considerate.

Le attività a rischio di corruzione comprendono:

- A) quelle individuate come sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012, in particolare:
- le richieste di autorizzazioni o concessioni;
 - la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
 - la richiesta e la gestione di contributi e di rapporti convenzionali con privati o con Pubbliche Amministrazioni.
 - le procedure concorsuali o selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.
- B) quelle connesse alle attività statutarie dell'UICI e riferite ai processi decisionali e gestionali, individuate dal Modello 231, che comprendono:
- Rapporti istituzionali con soggetti appartenenti ad Enti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale;
 - partecipazione a bandi di gara di Enti pubblici per la gestione di servizi o per l'acquisizione di finanziamenti;
 - gestione e rendicontazione di progetti finanziati da Enti pubblici;

- assunzione di personale ed incarichi di collaborazione esterna;
- gestione dei contenziosi, in tutti i gradi di giudizio;
- gestione della contabilità generale e dei flussi monetari e finanziari;
- realizzazione dei bilanci previsionali e dei conti consuntivi;
- negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione di contratti con soggetti privati;
- gestione del fondo cassa, del fondo economato e delle spese di rappresentanza.

Si aggiungono alle predette, come attività maggiormente a rischio di corruzione, quelle individuate nella “Parte speciale” del Modello 231 al paragrafo 9.1, riferito ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

5. Misure di prevenzione della corruzione

Nell’ambito del presente Piano le misure di prevenzione della corruzione sono state classificate come:

- a) misure obbligatorie, ossia quelle la cui applicazione discende da un obbligo normativo;
- b) misure specifiche, ossia quelle che il Consiglio Regionale e le Sezioni Provinciali intendono implementare nei prossimi anni.

5.1 Misure obbligatorie

Le misure obbligatorie sono le seguenti:

➤ **Trasparenza**

Il Consiglio Regionale ritiene che la trasparenza sia uno strumento necessario per assicurare l’imparzialità e la buona gestione, con una politica interna volta a caratterizzare ogni suo atto secondo criteri di accessibilità.

A tal proposito si rimanda alla “Parte seconda” del presente Piano, denominata “Programma Triennale per la Trasparenza”.

➤ **Codice Etico**

L’UICI Nazionale ha già approvato il Codice Etico a valere su tutte le Strutture Territoriali.

Esso è l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che tutti, i Presidenti, i Componenti degli organi collegiali, i Segretari, i dipendenti e coloro che comunque agiscono in nome o per conto dell’UICI, sono tenuti a rispettare e far osservare, in qualità di destinatari dello stesso.

Coloro che a vario titolo interagiscono con l’UICI (fornitori, clienti, pubblica amministrazione, organizzazioni sindacali, autorità ispettive, etc.) devono essere portati a conoscenza dell’esistenza del Codice Etico.

Il RPCT è obbligato a dare immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza del Modello 231 qualora, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, accertasse il verificarsi di atti o fatti contrari al Codice Etico.

➤ **Verifica sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi**

Il RPCT ha la responsabilità, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 39/2013, di verificare il rispetto delle disposizioni sull’inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

A tal proposito, il Segretario Regionale e quelli Sezionali sono tenuti a richiedere annualmente a tutti gli Amministratori e Dirigenti le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del suddetto Decreto, provvedendo a pubblicarle sul proprio Sito web.

Dette dichiarazioni devono essere sempre richieste nel caso di nuova nomina.

➤ **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**

Il RPCT, in collaborazione con il Responsabile del personale, entro 60 giorni dall’approvazione del presente Piano deve:

- a) aggiornare gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale con funzioni gestionale mediante l’inserimento della clausola recante il “divieto di prestare attività lavorativa, sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla

cessazione del rapporto, per soggetti destinatari di propri atti gestionali (es. liquidazione spettanze) o di contratti conclusi col suo apporto decisionale”;

- b) inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dirigenti o ex dipendenti che hanno avuto con loro poteri autorizzativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l’UICI.

➤ **Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)**

L’art.1 comma 51 della L.190/2012 ha introdotto, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, il nuovo articolo 24 bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, che il Consiglio Regionale fa proprio nel presente Piano a tutela dei propri dipendenti.

Tale dettato normativo prevede:

- a) *La tutela dell’anonimato.*

Lo scopo di detta norma è quello di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La tutela dell’anonimato tuttavia non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima.

La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Resta fermo che l’UICI deve prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

- b) *Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower*

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al RPCT o all’Organo di Vigilanza.

Tale procedura si sostanzia essenzialmente nell’individuazione di due canali attraverso i quali i dipendenti possono effettuare le segnalazioni:

- personalmente con la consegna di una comunicazione sottoscritta o con il rilascio di dichiarazioni a verbale all’OdV od al RPCT;
- tramite invio alla casella di posta elettronica dell’OdV o del proprio RPCT, appositamente attivata da ciascuna Struttura Territoriale.

➤ **Coinvolgimento degli stakeholder esterni**

Al fine di consentire una partecipazione attiva degli *stakeholder* esterni, sia in fase di pianificazione strategica (aggiornamento del Piano), sia in fase di rendicontazione dei risultati raggiunti in tema di trasparenza ed anticorruzione ed, in generale, per poter ricevere segnalazioni e pareri in materia anche da parte degli utenti, ogni Struttura Territoriale deve evidenziare, nel proprio Sito Web, l’e-mail del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza come dedicata anche per ricevere dette segnalazioni esterne.

➤ **Rotazione del personale**

La rotazione degli incarichi prevista dalla normativa anticorruzione potrà essere realizzata dalle Strutture Territoriali compatibilmente con la loro struttura organizzativa, per numero e per competenze tecniche.

Allo stato, dette Strutture, come menzionato dal Piano nazionale anticorruzione per gli Enti di piccole dimensioni, potranno difficilmente applicare la rotazione del personale e, comunque, solo per coloro che non svolgano mansioni specialistiche.

5.2 Misure specifiche

Le misure specifiche individuate dal Consiglio Regionale per la realizzazione del presente Piano sono le seguenti:

➤ **Formazione del personale**

Nella consapevolezza che la formazione del personale assume un ruolo fondamentale nella prevenzione della corruzione, ogni Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, anche nell'ambito dell'attività formativa già prevista dal Modello 231, individua il personale della propria Struttura Territoriale da inserire nei programmi di formazione e formalizza per essi un programma triennale di formazione e di aggiornamento.

Entro 30 giorni dall'adozione del presente Piano, il RPCT del Consiglio Regionale dovrà illustrare i contenuti del presente Piano ai RPCT delle Sezioni Provinciale in uno specifico incontro, con la partecipazione dell'OdV, volto anche ad evidenziare i compiti di ciascuno ed a definire le modalità di collaborazione, per la piena e consapevole attuazione del Piano stesso.

➤ **Sistema disciplinare**

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le relative norme procedurali e sanzionatorie previste dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale applicato.

Il RPCT, qualora rilevi solo la sussistenza di comportamenti che possano degenerare in dette violazioni, agisce nei confronti di ciascun soggetto secondo le modalità indicate nel Modello 231.

➤ **Procedure gestionali**

Nell'UICI sono attualmente in vigore tre Regolamenti, idonei a contrastare ed a prevenire eventuali fenomeni corruttivi:

- Regolamento Generale;
- Regolamento per il servizio economato, per gli acquisti e per le forniture;
- Regolamento per la gestione finanziaria.

Tuttavia, limitatamente all'utilizzo di finanziamenti pubblici, sarebbe opportuno integrare, a livello nazionale o locale, detta regolamentazione con quanto già indicato nel paragrafo 7) del Modello 231.

In mancanza di detta regolamentazione dovranno essere formalizzate disposizioni e procedure idonee a fornire modalità operative per lo svolgimento delle attività individuate a rischio di eventi corruttivi nel presente Piano, nonché per l'archiviazione della documentazione rilevante, tenendo conto dei seguenti principi di buona amministrazione:

- Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbono essere:
 - a. coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - b. definiti e conosciuti i soggetti autorizzati ad impegnare economicamente la propria Struttura Territoriale all'esterno, i limiti e la natura di dette spese;

➤ **Tracciabilità**

Il processo di decisione, di gestione e di controllo delle attività sensibili deve essere verificabile ex post tramite appositi supporti documentali, anche informatici.

➤ **Piano di monitoraggio**

Riguardo ai sistemi di controllo, ciascuno Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza deve elaborare per la propria Struttura Territoriale uno piano di monitoraggio nel quale prevedere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la definizione delle tipologie di controllo e le tempistiche di effettuazione degli stessi;
- la pianificazione delle attività di controllo da effettuare a campione su determinati ambiti attraverso sopralluoghi;
- le azioni di coordinamento e di scambio di informazione con il Collegio dei Sindaci, con i Responsabili delle altre Strutture Territoriali e con l'Organismo di Vigilanza;
- le indagini interne per l'accertamento di eventuali violazioni del Piano;

- la relazione sull'attività di verifica;
- l'individuazione di meccanismi di aggiornamento del piano anticorruzione.

6. Programma per la Trasparenza e l'Integrità

6.1 Quadro normativo

La disciplina della trasparenza, di cui al D.Lgs. 33/2013, è parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione. Ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11 di detto Decreto, gli Enti privati a controllo pubblico devono predisporre ed adottare un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui vengano sintetizzate le misure che saranno adottate per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza.

La determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici) ha definitivamente chiarito quali sono le normative in materia di trasparenza che si applicano agli enti privati in controllo pubblico, tra le quali, sino ad oggi, rientra l'UICI.

Successivamente il D. Lgs. 97/2016 ha revisionato e semplificato le disposizioni in materia pubblicità e trasparenza e l'ANAC, a seguito di ulteriori approfondimenti in ordine alla piena applicabilità delle suddette disposizioni agli Enti privati, ha in corso l'emanazione di nuove Linee guida.

Il Consiglio Regionale, nell'attesa di dette indicazioni e nella certezza che la trasparenza deve essere comunque assicurata nei servizi di pubblico interesse attivi in tutte le Strutture Territoriali, ha deciso comunque di prevedere all'interno del presente Piano il "Programma per la trasparenza e l'integrità" previsto dal D.Lgs. 33/2013, anche se dopo l'intervento dell'Anac potrà essere necessario apportarvi delle correzioni.

6.2 Obiettivi in materia di trasparenza

Con il Programma per la trasparenza e l'integrità il Consiglio Regionale intende dare piena attuazione al principio di trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Strutture Territoriali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni statutarie e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Con riferimento alle leggi nazionali ed alle circolari regionali, nel paragrafo 1) specificate, le Strutture Territoriali devono avviare il seguente Programma:

- nominare il Responsabile per la trasparenza, nella persona del Responsabile alla prevenzione della corruzione;
- approvare il Programma triennale per la trasparenza e gli eventuali aggiornamenti;
- realizzare una sezione denominata "Amministrazione trasparente" nel proprio Sito web;
- collaborare con l'Amministrazione regionale siciliana per la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D. Lgs. 33/2013;
- pubblicare sul proprio Sito web le informazioni sugli incarichi, di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012;
- pubblicare i dati previsti dal d.lgs. 33/2013, limitatamente alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte, e provvedere al loro aggiornamento;
- prevedere la funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- organizzare un servizio di accesso civico ai cittadini, ai sensi della L. n. 241 del 1990;

6.3 Sistema organizzativo

Dato il numero ridotto di personale attualmente in servizio nelle Strutture Territoriali, per garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza, di cui al precedente paragrafo, è sufficiente nominare il Responsabile della trasparenza, il Responsabile dell'accesso civico ed il Responsabile all'inserimento dei dati nel Sito web, tenendo conto che dette figure possono coincidere.

Il restante personale sarà incaricato dal Responsabile della trasparenza soltanto di partecipare alla raccolta dei dati da pubblicare, in quanto referenti per le tematiche di loro competenza.

Il Responsabile della trasparenza provvede a predeterminare la frequenza dell'aggiornamento dei dati secondo le seguenti caratteristiche:

- cadenza annuale, per i dati che per loro natura non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
- cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti;
- aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione, anche ai fini del perfezionamento degli stessi.

6.4 Ruoli e responsabilità

Il Responsabile per la trasparenza svolge i seguenti compiti:

- Controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- provvedere all'aggiornamento del Programma;
- adottare le misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica attraverso dei controlli interni;
- relazionare annualmente sullo stato del Programma;
- promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

I risultati del monitoraggio sono riferiti al Consiglio Regionale o Sezionale, che ne tiene conto ai fini dell'aggiornamento degli obiettivi strategici di trasparenza che confluiscono nel documento dell'anno successivo.

Il Responsabile all'inserimento dei dati si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del Sito web della Struttura Territoriale e deve garantire la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità di detti dati.

IL Responsabile dell'accesso civico controlla ed assicura la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico, così come regolato nel paragrafo 6.7.

6.5 Dati ed informazioni oggetto di pubblicazione

Ogni Struttura Territoriale deve pubblicare sul proprio Sito web, in un'apposita Sezione denominata "Amministrazione trasparente", i seguenti documenti:

- Lo Statuto ed il Regolamento Generale dell'UICI;
- I Regolamenti dell'UICI;
- Il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'UICI;
- Il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consiglio Regionale;
- Il presente Piano di prevenzione della corruzione e sulla Trasparenza.

Inoltre, in detta Sezione saranno pubblicati tutti i dati e le informazioni che saranno prescritti per gli Enti privati dalle nuove "Linee guida" dell'ANAC, in corso di emanazione.

6.6 Privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili, secondo le "Linee guida del Garante della Privacy".

Tale documento prevede espressamente che, laddove un'Amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web è

necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

L'UICI, in conformità ai principi di protezione dei dati, è tenuta a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi e ad evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3 co. 1 del Codice Privacy).

Di conseguenza, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d.lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Si ritiene consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11 co. 1 lett. d) del Codice Privacy).

Pertanto, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione nei siti web delle Strutture Territoriali e le informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti devono essere oscurate.

6.7 Accesso civico

Gli enti privati a controllo pubblico sono tenuti anche ad adottare le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. 33/2013) ed a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

All'obbligo dell'Ente di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che detti enti hanno omesso di pubblicare.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata, compilando un modulo scaricabile on-line, al "Responsabile per il diritto di accesso civico" ad un apposito indirizzo di posta elettronica.

Il Responsabile dell'accesso civico della Struttura Territoriale, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Referente competente detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile dell'accesso civico ne dà comunicazione al richiedente ed indica il relativo collegamento ipertestuale.

Nell'ipotesi di ritardo o di mancata risposta ad un'istanza di accesso civico, il richiedente potrà ricorrere inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza.

Detto Responsabile provvederà ad inviare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza annuale, un report sugli accessi con la sintetica indicazione del tipo di istanza o di richiesta e del riscontro effettuato, in considerazione di evento "sintomatico" ai fini del riconoscimento di criticità nella attuazione e nel rispetto del Modello 231 e del presente Piano.

6.8 Programma triennale

➤ Anno 2018

- Verifica e implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web di ogni Struttura Territoriale.
- Verifica correttezza e completezza della pubblicazione dei dati previsti dal presente Piano.
- Definizione delle procedure di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- Strutturazione del sistema di "accesso civico".

- Formazione specifica.
- **Anno 2019**
 - Valutazione in merito alle attività poste in essere nel corso dell'esercizio precedente in materia di trasparenza.
 - Verifica in merito agli aggiornamenti effettuati sulla sezione del sito web dedicato alla trasparenza.
 - Valutazione dell'accessibilità del sistema.
 - Formazione specifica.
- **Anno 2020**
 - Perfezionamento procedure attuate.
 - Valutazione triennale sulla trasparenza.
 - Approvazione un nuovo Programma triennale sulla Trasparenza.
 - Formazione specifica.

7. Norma finale

Il presente piano diviene efficace dopo l'approvazione con la pubblicazione nel Sito web del Consiglio Regionale ed in quello delle Sezioni Provinciali.